

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

**Decreto n.2012 del 22 Ottobre 2014****ACQUISTO, FORNITURA, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE PREFABBRICATI
MODULARI RIMOVIBILI RURALI (PMRR)****LOTTO 3 CUP n. J48B12000020001 CIG n.4568095F3B****PRESA D'ATTO FALLIMENTO STEDA S.p.a. DETERMINAZIONI CONSEGUENTI****Visti:**

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;
- l'art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, con il quale sono stati previsti interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;

- il Decreto legge 26.04.2013, n. 43 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24.06.2013, n. 71, che proroga al 31.12.2014 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116, pubblicata sulla G.U. n. 192 del 20 agosto 2014, il quale, all'art. 10 comma 2-bis, dispone che " ...in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo Statuto della regione non provvedano apposite modalità di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, è nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente...";
- il DPCM del 25 agosto 2014 con il quale Alfredo Bertelli è stato nominato Commissario delegato per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 D.L. n. 74 del 6 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 1 agosto 2012.

Premesso:

- che con ordinanze n. 23 del 14 agosto 2012 e n. 19 del 13 marzo 2014 è stato approvato il Programma Operativo Casa con il quale alla lettera b) è stata prevista la "realizzazione dei Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR), il loro riacquisto, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi per tre anni e la sistemazione delle basi di appoggio ed allaccio alle utenze, in ambito rurale" per una spesa di € 9.600.000,00 la cui copertura finanziaria è assicurata dalle risorse del fondo di cui all'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge n. 122 del 1° agosto 2012;
- che con ordinanza n. 45 del 21 settembre 2012 è stata approvata la documentazione di gara per la procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei suindicati Prefabbricati Modulari Rimuovibili Rurali (PMRR);
- che il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato dalla competente Struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi

dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 136/2010 è il n. J48B12000020001 e il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) attribuito dal Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori è il n. 4568095F3B;

- che con decreto n. 213 del 10 dicembre 2012, il Lotto 3 è stato provvisoriamente aggiudicato alla Ditta STEDA S.p.a., per il corrispettivo di € 1.567.001,05, oltre ad IVA e di € 86.535,00 + IVA per il canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria;
- che con decreto n. 11 del 9 gennaio 2013 è stato approvato il progetto esecutivo del suindicato Lotto redatto a cura dell'impresa aggiudicataria, validato dal Responsabile Unico del Procedimento e contestualmente approvata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta STEDA S.p.a;
- che, in data 28 gennaio 2013 è stato sottoscritto con la stessa impresa il relativo contratto di appalto - Rep. n. 0066 per il corrispettivo contrattuale di € 1.567.001,05, oltre ad IVA e di € 86.535,00 + IVA per il canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria;
- che lo stesso contratto fissa in € 230.760,00 il buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto;
- che STEDA S.p.a. ha presentato l'atto di fidejussione n. IT00135/13 rilasciata da MILANO MERCHANT BANK S.p.a. in data 4.3.2013 dell'importo di € 253.836,00, a garanzia del rispetto delle condizioni dell'offerta di buy back, come previsto dagli articoli 24 comma 4 e 11, comma 2 del contratto di appalto;
- che con decreto n. 347 del 7 marzo 2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 del lotto 3 in argomento, che prevede lavorazioni in diminuzione ed integrative e riduce il corrispettivo da € 1.567.001,05 + IVA ad € 1.078.169,41 + IVA, il canone triennale di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria da € 86.535,00 + IVA ad € 60.720,64 + IVA e l'importo del il buy back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli riferita ai primi 24 mesi, comprensivo di smontaggio e trasporto è stato rideterminato in € 159.428,11;
- che il relativo atto aggiuntivo al contratto di appalto Rep. n. 0065 del 28.01,2013, non è stato a tutt'oggi perfezionato;
- che per tali lavori sono stati emessi i seguenti certificati di pagamento e le relative fatture per totali € 1.056.361,95 IVA compresa:

a. n. 1 bis di € 950.194,92 IVA 10% compresa, e le relative fatture n. 10 del 21.01.2013 di € 796.000,68, n. 47 del 7 marzo 2013 di € 253.836,00 IVA 10% compresa e la nota di accredito n. 53 del 13 marzo 2013 di € 99.641,76 IVA 10% compresa e così di complessivi € 950.194,91 emesse da STEDA S.p.a.;

b. n. 1 ter del 25 marzo 2013 di € 106.167,03 IVA 10% compresa e la relativa fattura n.78 del 22 marzo 2013 di € 106.167,03 IVA 10%;

- che a fronte della suindicata spesa di € 1.056.361,95 IVA compresa sono state disposte liquidazioni per totali € 1.030.826,97, IVA compresa, di cui € 924.659,94 in acconto del certificato 1 bis ed € 106.167,03 a saldo del certificato 1 ter, con decreti:

a. n. 171 del 14 marzo 2013 di € 498.851,94;

b. n. 220 del 29 marzo 2014 di € 106.167,03;

c. n. 323 del 24 aprile 2013 di € 419.743,00;

d. n. 707 del 31 luglio 2013 di € 6.065,00

e rimangono pertanto da liquidare € 25.534,98 IVA compresa a saldo del certificato di pagamento n.1 bis.

Considerato:

- che con atto notaio Fietta Giuseppe dell'11.09.2013 n. 205.500 di Rep. n. 72719 di Racc., registrato a Bassano del Grappa in data 18.09.2013, STEDA S.p.a. ha concesso in affitto alla Società Fiorese Impianti S.r.l. il proprio ramo di azienda;
- che la Società Fiorese Impianti S.r.l., con nota in atti del 1' ottobre 2013, ha comunicato di aver variato la propria denominazione sociale in Fiorese Costruzioni Generali S.r.l., come da verbale dell'assemblea dei soci di detta Società dell'11 settembre 2013, rep. n. 205.501 e racc. 72.720, registrato a Bassano del Grappa il 13.09.2013;
- che con addendum stipulato in data 6.12.2013 tra le Ditte Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. e STEDA S.p.a. a magistero notaio Giuseppe Fietta, il suindicato atto notarile di affitto di ramo di azienda è stato modificato ed integrato includendo nel ramo di azienda affittato, fra gli altri, gli interventi manutentivi di cui al suindicato contratto Rep. n. 0064 del 28.01.2013 e relativo atto aggiuntivo Rep. n. 0131 del 25.07.2013;

- che con nota inviata in data 31.1.2014, in relazione al suindicato addendum, è stato precisato che la Ditta Fiorese Costruzioni Generali S.r.l. subentra esclusivamente negli oneri manutentivi in capo a STEDA S.p.a.;
- che, a seguito dell'affitto del ramo di azienda, il canone per la manutenzione dei prefabbricati in argomento risulta dovuto alla Ditta STEDA S.p.a. per il periodo fino all'8 dicembre 2013;
- che per tali interventi di manutenzione dei prefabbricati di competenza della Ditta STEDA S.p.a. è stato emesso il certificato di regolare esecuzione per gli interventi richiesti nel periodo dal 1' maggio 2013 all'8 dicembre 2013, di € 12.193,75 + IVA 22% = € 14.876,38, importo non fatturato da STEDA S.p.a..

Tenuto conto che il pagamento della spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. ammontante ad € 40.411,36 IVA compresa, (di cui € 25.534,98 IVA compresa IVA compresa a saldo del certificato di pagamento 1 ter ed € 14.876,38 IVA compresa per gli interventi di manutenzione dei prefabbricati resi nel periodo dal 20 gennaio 2013 all'8 dicembre 2013) risulta sospeso, come disposto dall'articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163 del 12.4.2006, non avendo STEDA S.p.a. provveduto a trasmettere le fatture quietanzate delle imprese subappaltatrici/subcontraenti.

Rilevato:

- che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. in liquidazione;
- che, come previsto dalle norme contrattuali ed in particolare dall'articolo 22 del capitolato speciale di appalto:
 - a. STEDA S.p.a. ha l'obbligo di provvedere allo smontaggio ed al trasporto dei prefabbricati presso una sua area di stoccaggio e di riacquistare gli stessi corrispondendo alla stazione appaltante, per i primi 24 mesi, € 159.428,11;
 - b. a garanzia di tali adempimenti, come indicato in premessa, STEDA S.p.a. ha presentato la fidejussione n. IT00136/13 rilasciata da MILANO MERCHANT BANK in data 4.3.2013 per un importo complessivo assicurato di € 253.836,00;
 - c. i suindicati obblighi decorrono dopo 24 mesi dalla scadenza del termine per l'emissione del certificato di

verifica della conformità dei prefabbricati e maturano in relazione alle date di effettivo rilascio dei moduli abitativi;

- d. trattandosi di moduli che verranno rilasciati durante un arco temporale massimo stimato in contratto di 72 mesi dalla citata data di scadenza, l'importo da corrispondere per il loro riacquisto avrà valore decrescente nel tempo fino ad arrivare a 0 allo scadere del 71esimo mese, fermo restando l'obbligo per l'impresa della rimozione e trasporto dei moduli presso una sua area di stoccaggio;
 - e. non è possibile attualmente stimare il presunto valore di riacquisto dei prefabbricati, non essendo prevedibile la data di cessazione dell'utilizzo di tutti i singoli prefabbricati;
 - f. si può comunque prevedere che l'importo massimo contrattualmente stabilito di € 159.428,11, sarà sufficiente a coprire anche gli eventuali costi di smontaggio, trasporto e custodia che dovessero, per effetto del fallimento di Steda S.p.a., rimanere a carico della stazione appaltante;
 - g. a seguito del fallimento, si presume che STEDA S.p.a. non potrà adempiere all'obbligo del Buy Back;
 - h. l'importo del buy back, con la sua progressiva diminuzione, corrisponde anche alla quantificazione del danno che si dovesse subire qualora si verificasse il mancato esercizio del riacquisto dei moduli;
- che pertanto, con periodicità in via ordinaria semestrale, si provvederà a determinare il valore dell'eventuale ulteriore credito che dovesse maturare per effetto dello smontaggio dei moduli.

Tenuto conto che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo:

- ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;
- in data 22 settembre 2014 ha comunicato gli estremi del conto corrente vincolato al mandato del giudice delegato dove effettuare i relativi versamenti alla procedura fallimentare.

Verificato peraltro che, con riferimento ai lavori di cui al lotto 3 del PMRR aggiudicati alla Ditta Steda S.p.a.:

- a. la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. con riferimento ai certificati emessi ed ai pagamenti eseguiti a suo favore più sopra elencati, ammonta ad € 40.411,36 IVA compresa;
- b. la garanzia dovuta da STEDA S.p.a. per il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto dei moduli abitativi, comprensiva di smontaggio e trasporto, riferita ai primi 24 mesi ammonta ad € 159.428,11, qualora a tale data tutti i moduli abitativi dovessero essere smontati;
- c. a seguito del fallimento di Steda S.p.a. la somma di cui al punto precedente deve essere mantenuta nella disponibilità della stazione appaltante;
- d. ad oggi pertanto nessun versamento può essere effettuato al fallimento;
- e. a seguito della data di effettivo smontaggio dei moduli abitativi, l'importo del Buy Back di cui sopra dovrà essere periodicamente rideterminato.

Tutto ciò visto e considerato

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa e che si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 113 depositata in cancelleria il 03.06.2014 ha dichiarato il fallimento di STEDA S.p.a. e che il curatore fallimentare, Dr. Andrea Peruffo, ha chiesto, nel mentre il fallimento svolge gli approfondimenti di rito, di porre a disposizione del medesimo le somme che risultano di spettanza dello stesso, al fine di evitare l'aggravarsi della massa passiva del fallimento;

2. di disporre che, con riferimento al lotto 3 dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimuovibili Rurali, non è possibile ad oggi alcun versamento a favore del Fallimento Steda S.p.a., in quanto:

- a. la spesa complessiva da liquidare a STEDA S.p.a. con riferimento ai certificati emessi ed ai pagamenti eseguiti a suo favore più sopra elencati, ammonta ad € 40.411,36 IVA compresa;

b. le garanzie dovute da STEDA S.p.a. per il Buy Back, ovvero l'offerta di riacquisto, comprensivo di smontaggio e trasporto, riferita ai primi 24 mesi ammonta ad € 159.428,11, qualora a tale data tutti i moduli abitativi dovessero essere smontati;

c. a seguito del fallimento di Steda S.p.a. la somma di cui al punto precedente deve essere mantenuta nella disponibilità della stazione appaltante;

3. di disporre altresì:

- che con periodicità in via ordinaria semestrale, in relazione alle date di effettivo smontaggio dei prefabbricati, si provveda a rideterminare il valore di riacquisto dei moduli abitativi;
- che, qualora dalla rideterminazione del valore di cui sopra, risultasse una differenza a favore di STEDA S.p.a., si provveda al relativo versamento.

Bologna lì, 22 Ottobre 2014

Alfredo Bertelli

